Titolo

FATTI VIOLENTI DEI SOSTENITORI – RATIO - ASSICURARE IL REGOLARE E LEALE SVOLGIMENTO DEL COMPETIZIONI SPORTIVE - PERICOLO PER L'INCOLUMITÀ PUBBLICA – NOZIONE - COMPORTAMENTI NON SO VIOLENTI MA ANCHE INTIMIDATORI O AGGRESSIVI – RILEVANTE PERICOLO DI SIGNIFICATIVO NOCUMENTO FISIC PSICHICO - SONO PUNITI

Descrizione

Secondo l'art. 26, comma 1, C.G.S. i fatti violenti commessi in occasione della gara sono addebitabili oggettivamente alla società se dal fatto derivi un pericolo per l'incolumità pubblica o un danno grave all'incolumità fisica di una o più persone. E' da escludere che la norma si limiti a sanzionare violenze fisiche, pestaggi, colluttazioni o impiego di strumenti atti ad offendere, dal momento che l'intento del legislatore federale è quello di assicurare il regolare e leale svolgimento delle competizioni sportive in un clima pacifico e disteso in campo e fuori, sicché debbono essere considerate sanzionabili ed idonee a turbare il clima di serenità, anche le condotte intimidatorie e le aggressioni verbali. Gli insulti, le minacce, gli sputi, il lancio di una cintola e di sassi, la pressione esercitata dalla massa di una di giovani arrabbiati sono fatti violenti. Che si tratti di condotte tali da mettere in pericolo la pubblica incolumità è questione che va esaminata tenendo presente che l'ordinamento sportivo non persegue obiettivi del tutto coincidenti con l'ordinamento penale. E' noto che nei reati contro la pubblica incolumità le norme penali sono tese a tutelare diritti primari dell'individuo (la vita e la salute) e le fattispecie di reato sono fra le più gravi, così da giustificare una interpretazione rigorosa dei presupposti. In ambito sportivo, invece, l'intento del legislatore è piuttosto quello di tutelare la regolarità e la lealtà delle competizioni, assicurando che esse si svolgano in un clima di serenità in campo e fuori, considerando sempre che il principio del fair play costituisce l'in sé dell'ordinamento sportivo. Pertanto un rilevante pericolo di significativo nocumento fisico o psichico, in campo o fuori - prodotto da comportamenti non solo violenti ma anche intimidatori o aggressivi - minacciato a coloro che, a qualsiasi titolo, prendono parte alla competizione agonistica, può essere considerato "pericolo per la pubblica incolumità" nella peculiare accezione della disciplina sportiva. (Nella specie il Collegio, pur stigmatizzando il comportamento dei genitori di giovani tesserati che profferivano commenti ingiuriosi e prendevano parte a scontri verbali, ha ritenuto che mancasse la ragionevole certezza che tali scontri verbali avessero carattere aggressivo, minaccioso o intimidatorio).

Stagione Sportiva

2022-2023

Numero

n. 50/CFA/2022-2023/A

Presidente

Torsello

Relatore

Castiglia

Riferimenti normativi

art. 26, comma 1, C.G.S.

Provvedimenti

SEZ. I - DECISIONE N. 0050 CFA del 30 novembre 2022 (Procura Federale Interregionale/A.S.D. Liventina-A.S.D. Città di Caorle La Salute)